

FAQ

Progetto PROMETEO P.O. Paola ASP CS “Progettazione e realizzazione di un impianto a concentrazione solare per la generazione di energia termica ed elettrica a servizio del Presidio Ospedaliero di Paola” - POR CALABRIA FERS 2007-2013

1) In merito al sopralluogo obbligatorio previsto dall'articolo 5 del Disciplinare di gara si chiede di confermare che al sopralluogo stesso potranno essere ammessi anche persone munite di Procura speciale e/o delega conferita al procurato/delegato dal legale rappresentante della Società Concorrente.

1) Al sopralluogo obbligatorio non sono ammesse persone munite di procura speciale e/o delega conferita al procurato/delegato dal legale rappresentante della società concorrente. Pertanto è necessario attenersi a quanto previsto dall'articolo 5 del Disciplinare: “A detto sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante o il direttore tecnico dell'impresa, che dovranno presentarsi muniti di proprio documento di identità, copia del certificato della C.C.I.A.A. in cui sia specificata la propria qualificazione”.

1) Ad integrazione della risposta sopra indicata, si specifica che sono ammessi al sopralluogo, oltre alle figure indicate all'Art. 5 del Disciplinare di Gara, solo i soggetti muniti di procura notarile.

2) Possiamo partecipare da soli alle due gare bandite dall'ASP di Cosenza e precisamente per quella di Cetraro e Paola, essendo in possesso della categoria OG11 classifica III° Bis. E OS 28 classifica I.

2) Considerato che la quota relativa alla categoria OS28 è pari a 1.754.600,00 €, è possibile partecipare alla gara avendo la categoria OG 11 III Bis in quanto, usufruendo dell'incremento di cui all'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010, si supera tale quota. Resta inteso che oltre alla categoria OG 11 III Bis, è necessario il possesso della categoria OG1 Classe I come indicato nel Disciplinare di Gara.

3) Nel capitolato speciale di appalto a pagina 14 è scritto:

L'impianto complessivo dovrà essere costituito da un campo ibrido di Concentratori per una superficie captante lorda totale inferiore a 520 mq, per una potenza complessiva di almeno 240 kw termici e 10 kw elettrici.

Questi parametri tecnici di superficie associata ad una potenza, di fatto fanno sì che si individua un unico prodotto esistente sul mercato e quindi un'unica azienda che produce i concentratori con le specifiche richieste, la quale è anche l'unica azienda che ha ottenuto l'approvazione tecnica dell'ENEA per tale sistema e che permette di far usufruire all'ente appaltante del contributo in conto termico. Il progetto esecutivo migliorativo che si dovrebbe proporre si riduce ad una mera compilazione delle tavole previste dal d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., utilizzando l'impianto solare termico a concentrazione e l'impianto solare termodinamico cogenerativo allegato al progetto a base di gara. Inoltre la limitazione di superficie captante diventa un elemento di svantaggio per l'ente appaltante (limitando anche il contributo intercettabile) ed una limitazione dell'offerta in fase di progettazione migliorativa.

Considerando che ai sensi dell'art. 2 dir. 2004/18, dell'art. 10 dir. 2004/17 e dell'art. 2 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l'affidamento di opere, lavori, servizi e forniture, oltre a garantire la qualità delle prestazioni a svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Considerando che sul mercato esistono altri tipi di concentratori che hanno l'approvazione tecnica dell'ENEA e che permettono all'ente di usufruire del contributo in conto termico.

Ritenuto che l'esclusione di altri tipi di concentratori solari consuma una evidente disparità di trattamento rispetto ad altro concorrente, limitando così la possibilità di migliorare il progetto a base di gara, alterando irrimediabilmente la concorrenzialità di gara.

Per tutto quanto esposto, si chiede di voler riesaminare la limitazione imposta, che esige l'uso dei soli concentratori biassiali solo termici e cogenerativi, con superficie inferiore ai 400 mq, ammettendo l'utilizzo dei concentratori solari monoassiali ed il superamento della soglia di superficie captante, per la sola parte termica, (lasciando invariato l'utilizzo di sistemi ibridi cogenerativi).

Confidando in un positivo riscontro, si fa riserva – in difetto – di investire della vicenda l'A.V.C.P. per l'adozione degli eventuali provvedimenti del caso.

3) Le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto sono scelte tecniche, valutate e ammesse a finanziamento dalla Regione Calabria nell'ambito dei fondi POR Calabria FERS 2007/2013, che in fase di progettazione preliminare sono state ritenute efficaci rispetto alle esigenze della struttura sanitaria e in considerazione delle aspettative future di questo Ente in materia di risparmio energetico. Per quanto riguarda la tecnologia da utilizzare, questa stazione appaltante si limita a vincolare gli operatori economici all'uso di una tecnologia specifica, appunto i concentratori solari, indipendentemente dal tipo, purché abbia le caratteristiche tecniche di funzionamento indicate nei documenti di gara che, si ribadisce, sono documenti valutati e ammessi a finanziamento dalla Regione Calabria con Decreto n° 9846 del 04.08.2011. Quest'ultimi devono essere in possesso dei requisiti necessari all'ottenimento del contributo incentivante previsto dal D.M. 28/12/2012. Per quanto riguarda la richiesta di aumentare la superficie captante lorda totale, questa deve essere necessariamente inferiore o uguale a 520 mq in quanto trattasi dello spazio disponibile nel quale poter posizionare i concentratori solari;

Cosenza, lì 08/09/2014

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Capristo